

Globy® SchoolFriendCard

Copertura per Gite Scolastiche



La polizza per gli studenti in gita scolastica, che prevede il rimborso in caso di rinuncia al viaggio, l'assistenza sanitaria, una copertura per gli infortuni ed una copertura per i danni causati a terzi.

Assistenza in viaggio

- » Centrale Operativa 24 ore su 24 e consulenza medica telefonica
- » Invio di un medico
- » Segnalazione di un medico specialista
- » Trasporto sanitario con eventuale accompagnamento medico verso un centro medico meglio attrezzato o per rientro al domicilio
- » Assistenza infermieristica
- » Rientro accompagnato di un minore
- » Interprete a disposizione
- » Invio medicinali e messaggi urgenti
- » Viaggio di un familiare in caso di ricovero
- » Prolungamento soggiorno e rientro convalescente
- » Rientro della salma in caso di decesso dell'assicurato
- » Rientro anticipato in caso di decesso di un familiare
- » Anticipo di denaro
- » Protezione documenti e carte di credito
- » Reperimento di un legale e anticipo cauzione
- » Assistenza al blocco della Carta SIM e del mobile device
- » Rimborso spese telefoniche per assistenza

Spese mediche

- » Pagamento diretto delle spese farmaceutiche, ospedaliere e chirurgiche, previo il contatto con la Centrale Operativa, fino a:
 - € 600 in Italia
 - € 5.500 all'estero
- » Rimborso spese di trasporto dal luogo dell'evento fino al centro medico di pronto soccorso
- » Rimborso spese odontoiatriche urgenti
- » Rimborso spese per cure sostenute al rientro al domicilio a seguito di infortunio in viaggio

Spese di riprotezione del viaggio

- » Rimborso fino a € 250 dei maggiori costi sostenuti per l'acquisto di nuovi biglietti di viaggio in caso di ritardato arrivo sul luogo di partenza per incidente, blocco della circolazione stradale, condizioni meteo, manifestazioni o scioperi

Responsabilità Civile

- » Indennizzo per danni involontariamente provocati a terzi durante il viaggio, fino a € 25.000

Bagaglio

- » Rimborso a seguito di furto, rapina, scippo, incendio, mancata riconsegna da parte del vettore aereo fino a:
 - € 200 Italia
 - € 500 Europa
- » Rimborso fino a € 150 per le spese di prima necessità in caso di ritardo superiore a 12 ore nella riconsegna del bagaglio da parte del vettore

Infortuni di Viaggio

- » Indennizzo in caso di morte o invalidità permanente, fino a € 50.000

Annullamento Viaggio

- » Rimborso fino a € 500 delle penali applicate dal Tour Operator per rinunce al viaggio dovute a:
 - malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato o di un familiare
 - impossibilità di raggiungere il luogo di partenza per incidente al mezzo di trasporto o calamità naturali

Nota: Se la polizza è emessa nei 10 giorni precedenti la partenza, la garanzia "annullamento viaggio" non è operante.

Interruzione del Viaggio

- » Rimborso della parte di soggiorno non usufruita a causa di rientro anticipato o rimpatrio sanitario organizzati dalla Centrale Operativa fino a € 300

Il presente documento costituisce un estratto delle coperture offerte e assume un carattere informativo senza valenza contrattuale.

Le garanzie possono prevedere limitazioni, massimali, franchigie o scoperti. Si raccomanda la lettura delle condizioni integrali di assicurazione allegate.

COME RICHIEDERE IL RIMBORSO:

Per sinistri diversi dalle richieste di assistenza, si possono utilizzare le seguenti modalità:

- » **telefono**, al numero 02 26 609 690
- » **web**, collegandosi al sito www.ilmiosinistro.it
- » **posta**, all'indirizzo

AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Servizio Liquidazione Danni Globy - Casella Postale 299 - Via Cordusio 4, 20123 - Milano

Scegli la denuncia via telefono o web per velocizzare il rimborso con la procedura Globy Quick

Scarica "MyTravelApp" per la tua assistenza in **viaggio senza pensieri** e registra la tua polizza Globy!



Ricordati di portare con te questo documento in viaggio

AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

- ❑ **Sede Legale**
7, Dora Maar, 93400 Saint Ouen - France
- ❑ **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
- ❑ **Rappresentanza Generale per l'Italia**
Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
- ❑ **Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail**
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it
- ❑ **Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni**

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI

“Globy School Friend Card”

Edizione Novembre 2019

Il prodotto è conforme alle Linee Guida ANIA “Contratti Semplici e Chiari”

Indice

DEFINIZIONI	1
NORMATIVA COMUNE	1
1. Operatività e decorrenza	1
2. Persone assicurabili	1
3. Validità territoriale.....	1
4. Limiti di sottoscrizione.....	2
5. In caso di sinistro.....	2
6. Riduzione dei capitali assicurati a seguito di sinistro.....	2
7. Esclusioni comuni a tutte le garanzie	2
8. Rinvio alle norme di legge.....	2
GARANZIE	2
1. <i>Annullamento Viaggio</i>	2
1.1 Oggetto.....	2
1.2 Decorrenza e operatività.....	3
1.3 Criteri di liquidazione e scoperto	3
1.4 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 7 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune).....	3
1.5 Disposizioni e limitazioni	3
2. <i>Interruzione del viaggio (rimborso pro-rata temporis)</i>	3
2.1 Oggetto.....	3
3. <i>Spese di riprotezione del viaggio</i>	3
3.1 Oggetto.....	3
4. <i>Assistenza alla persona – Spese Mediche</i>	3
4.1 Assistenza alla persona.....	3
4.2 Spese Mediche.....	5
4.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 7 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune).....	5
4.4 Disposizioni e limitazioni.....	6
5. <i>Bagaglio</i>	6
5.1 Oggetto.....	6
5.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 7 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune).....	6
5.3 Disposizioni e limitazioni.....	6
6. <i>Infortuni di Viaggio</i>	6
6.1 Oggetto.....	6
6.2 Capitali assicurati	6
6.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 7 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune).....	7
6.4 Criteri di indennizzabilità.....	7
6.5 Franchigia.....	7
6.6 Condizioni particolari	7
7. <i>Responsabilità civile terzi (RCT)</i>	7
7.1 Oggetto.....	7
7.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 7 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune).....	7
7.3 Gestione delle vertenze di danno – Spese di resistenza	7
7.4 Franchigia.....	7
8. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO.....	8
8.1 Annullamento viaggio	8
8.2 Interruzione del viaggio.....	8
8.3 Spese di riprotezione del viaggio	8

8.4 Assistenza all persona/ Spese Mediche.....	8
8.4.1 In caso di necessità	8
8.4.2 In caso di richieste di rimborso.....	8
8.5 Bagaglio.....	8
8.5.1 In caso di furto, scippo, rapina, incendio	8
8.5.2 In caso di mancata o ritardata consegna da parte del vettore aereo o manomissione del contenuto	8
8.6 Infortuni di viaggio	9
8.7 Responsabilità civile terzi (RCT)	9
RIFERIMENTI IMPORTANTI.....	9

Globy School Friend Card

DEFINIZIONI

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Bagaglio:	l'insieme degli oggetti personali e dei capi di vestiario di proprietà dell'Assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio, le borse da viaggio e le valigie utilizzate come contenitori degli effetti personali.
Centrale Operativa:	la struttura organizzativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Contraente:	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire.
Europa:	i paesi dell'Europa geografica, del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Evento:	l'accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, il sinistro.
Familiare:	il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, nonno/a, suocero/a, genero, nuora, cognato/a, nipoti dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/Scoperto:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o percentuale.
Furto:	il reato (<i>furto, furto con strappo/scippo, rapina</i>), previsto dagli Artt. 624, 624 bis e 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Globy®:	il marchio commerciale registrato di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, che identifica la società stessa.
Infortunio:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
Italia:	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.
Malattia:	l'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattie croniche:	<p>i disturbi, le malattie, le lesioni, le ferite o, comunque, qualsiasi situazione patologica avente una o più delle seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia ricorrente; • sia incurabile; • presenti scarsa reazione alle cure; • richieda trattamenti palliativi; • richieda frequenti e prolungati controlli; • sia causa di invalidità permanente.
Mondo:	i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.
Patologie preesistenti:	le patologie e le condizioni mediche a esse correlate i cui sintomi si sono manifestati nei 6 mesi che precedono la data di inizio della copertura a prescindere che siano state o meno diagnosticate o curate. Tali patologie e condizioni correlate, di cui l'assicurato o i suoi familiari sono, erano o avrebbero presumibilmente dovuto essere a conoscenza, sono considerate preesistenti.
Residenza:	il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
SIM Card:	la carta consegnata da un operatore telefonico, a titolo di abbonamento o di formula prepagata, intestata all'Assicurato e che permette di associare il suo profilo all'apparecchio telefonico ai fini dell'erogazione di servizi di telefonia mobile.
Sinistro:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Terzi:	qualsunque persona non rientrante nella definizione di "familiare".
Viaggio:	il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio, la cui partenza avvenga esclusivamente dall'Italia.

NORMATIVA COMUNE

1. Operatività e Decorrenza

La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta, è operante:

- a) per viaggi effettuati esclusivamente a scopo di studio o turismo scolastico;
- b) per periodi, con un massimo comunque di **100 giorni**, destinazioni e capitali identificati in polizza;
- c) se il Contraente è, nel solo caso di persona fisica, maggiorenne dotato di capacità di agire;
- d) dalle ore e dal giorno indicati in polizza, se il premio corrispondente al periodo prescelto è stato pagato. **Come riferimento per la decorrenza Globy® utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT +1)**

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

2. Persone assicurabili

Globy® assicura docenti, studenti e loro accompagnatori (anche se familiari):

- a) domiciliati o residenti in Italia che dispongano di Codice Fiscale italiano;
- b) residenti all'estero ma domiciliati temporaneamente in Italia, in viaggio all'estero. In questo caso le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- c) residenti all'estero, ma solo per viaggi da questi effettuati in Italia. Valgono per loro le condizioni, anche di premio, operanti per i residenti in Italia in viaggio all'estero;

3. Validità Territoriale

L'assicurazione è valida per la destinazione prescelta ed identificata in polizza, secondo i disposti del comma 4.2 del successivo art. 4 *Limiti di sottoscrizione*.

Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito globy.allianz-assistance.it/pages/avvertenze.

4. Limiti di sottoscrizione

4.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze a capitolato AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, a garanzia del medesimo rischio al fine di:

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti
- prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso;
- prolungare il periodo di copertura oltre i **100 giorni continuativi** per lo stesso viaggio.

4.2 Nei casi in cui il costo della polizza (premio) sia determinato anche dalla destinazione, la polizza stessa, pena la non validità, deve essere emessa per la destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre. A tale scopo non devono essere, invece, considerate le tappe di tratte in congiunzione.

4.3 La polizza deve essere stipulata prima dell'inizio del viaggio. Qualora l'emissione avvenga successivamente alla data di partenza, in caso di sinistro Globy® non darà seguito alle richieste di assistenza o di rimborso.

5. In caso di sinistro

L'Assicurato o chi per esso deve:

a) darne avviso

• a Globy® secondo quanto previsto nella garanzia. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 Cod.Civ.);

• a tutti gli assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);

b) mettere a disposizione di Globy® tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso anche se non espressamente prevista alla sezione Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro..

6. Riduzione dei Capitali Assicurati a seguito di Sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia "Annullamento Viaggio".

7. Esclusioni Comuni a tutte le garanzie

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- malattie psichiche
- suicidio o tentativo di suicidio;
- Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- quarantene.

8. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

GARANZIE

Annullamento viaggio/ Interruzione del viaggio/ Spese di riprotezione del Viaggio /Assistenza alla persona-Spese Mediche/ Bagaglio/ Infortuni di viaggio / Responsabilità civile verso terzi

1. ANNULLAMENTO VIAGGIO**1.1 Oggetto**

Globy® rimborsa, fino ad un massimo di €500 per Assicurato, la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico per rinuncia al viaggio determinata da una delle seguenti circostanze, imprevedibili al momento della prenotazione:

a) malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato o di un suo familiare (vedi "Definizioni");

b) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto o di calamità naturali dichiarate dalle Autorità.

1.2 Decorrenza e operatività

La garanzia decorre dalla data di emissione della polizza, ed è soggetta alle disposizioni e limitazioni previste dall'art. 1.4.

1.3 Criteri di liquidazione e scoperto

Globy® rimborsa la penale di annullamento:

- a) qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di una delle cause contrattualmente previste, Globy® rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale causa si è verificata (art. 1914 Cod.Civ.). Pertanto la maggior penale addebitata rimarrà a carico dell'Assicurato;
- b) riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso. Globy® ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati;

c) **con lo scoperto del 20%** con il minimo di **€50 per persona** nel solo caso di viaggi il cui regolamento di penale preveda, indipendentemente dalla data di prenotazione, una percentuale **uguale al 100%** a decorrere dal 30° giorno antecedente la partenza (data di partenza inclusa), sempreché la causa di annullamento sia diversa da morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital o Pronto Soccorso esclusi) dell'Assicurato o di un suo familiare.

In presenza di viaggi costituiti da una pluralità di servizi assoggettati a diversi regolamenti di penale lo scoperto del 20% con il minimo di €50 verrà applicato solo sulla penale relativa ai servizi che prevedono una percentuale uguale al 100% a decorrere dal 30° giorno antecedente la partenza e sempreché la causa di annullamento sia diversa da morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital o Pronto Soccorso esclusi) dell'Assicurato o di un suo familiare. Per la restante parte, Globy® non applicherà nessuno scoperto.

d) **senza scoperto** in tutti i restanti casi non espressamente previsti alla precedente lett. c).

1.4 Esclusioni (ad integrazione dell'art.7 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Sono escluse dall'assicurazione le conseguenze derivanti da:

- a) malattie croniche e patologie preesistenti a carattere evolutivo e loro complicanze;
- b) patologie della gravidanza se la stessa è iniziata prima della data di prenotazione;
- c) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- d) paura di volare e/o paura di viaggiare.

1.5 Disposizioni e Limitazioni

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento:

- a) la garanzia non è operante se la polizza School Friend Card è stata emessa negli ultimi 10 giorni (di calendario) precedenti la partenza;
- b) Globy® School Friend Card è operante per una unica domanda di risarcimento al verificarsi della quale decade, indipendentemente dall'esito della richiesta e del valore dell'eventuale indennizzo;
- c) in caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di Globy® di effettuare un controllo medico.

2. INTERRUZIONE DEL VIAGGIO (rimborso pro-rata temporis)

2.1 Oggetto

Globy® rimborsa il *pro rata* del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di rientro a domicilio in caso di:

- a) **rientro sanitario** dell'Assicurato, organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa ai sensi dell'art. 4.1 comma e);
- b) **rientro anticipato** a causa del decesso di un familiare a casa, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa ai sensi dell'art. 4.1 comma n);

Il rimborso sarà effettuato conteggiando il rateo dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento con un massimo di **€300** per Assicurato.

3. SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO

3.1 Oggetto

Globy® rimborsa all'Assicurato il 50%, con un massimo di **€250** per persona, degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza in seguito alle seguenti circostanze imprevedibili ed oggettivamente documentabili:

- a) incidente al veicolo durante il tragitto verso l'aeroporto, il porto o la stazione ferroviaria;
- b) blocco della circolazione disposto dalle competenti autorità;
- c) blocco o rallentamento della circolazione stradale dovuti ad avverse condizioni meteorologiche. Si precisa che non devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura espressamente previsti all'art.7 Esclusioni – lett. f);
- d) tumulti popolari, manifestazioni e scioperi improvvisi, a parziale deroga dell'art. 7 Esclusioni.

Globy® rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti:

- dall'Assicurato;
- e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
- da tutti i suoi familiari;
- da uno dei compagni di viaggio.

4. ASSISTENZA ALLA PERSONA - SPESE MEDICHE

4.1 ASSISTENZA ALLA PERSONA

Globy®, in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE	PER VIAGGI IN		
	ITALIA	EUROPA	MONDO
a) consulenza medica telefonica , servizio di assistenza medica qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;	SI	SI	SI
b) invio di un medico . Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati con Globy®, la Centrale Operativa organizza il trasferimento dell'Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi.	SI	NO	NO

Ed. 112019 – Condizioni di assicurazione Globy® School Friend Card- Pagina 3 di 9

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Registro delle Imprese e delle Società Francesi n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I



AVVERTENZA: In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario;			
c) segnalazione di un medico specialista. Il servizio è attivo all'estero, compatibilmente con la disponibilità della zona in cui si verifica l'emergenza;	NO	SI	SI
d) trasporto sanitario organizzato dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. Per tale prestazione, l'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti all'interno dei confini del Paese in cui si trova l'assicurato;	SI	SI	SI
e) rientro sanitario organizzato alla residenza o ad altro ospedale attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell'ambito dei paesi europei e del bacino mediterraneo. Le prestazioni d) - e) saranno effettuate con il mezzo che l'équipe medica della Centrale Operativa riterrà più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea, ambulanza, ecc.) e, comunque, non saranno effettuate per: - distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio del medico, sul posto o nel corso del viaggio; - malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;	SI	SI	SI
f) assistenza infermieristica presso il domicilio dell'Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato. Globy® terrà a proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza;	SI	NO	NO
g) rientro accompagnato di un minore assicurato. Il minore rientrerà con un accompagnatore designato dalla Centrale Operativa, nel caso in cui l'accompagnatore ufficiale si trovi nell'impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia;	SI	SI	SI
h) reperimento ed invio di medicinali urgenti irrimediabili sul luogo, ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione verrà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto dei medicinali. Resta a carico dell'Assicurato il costo dei medicinali stessi;	NO	SI	SI
i) interprete all'estero a disposizione dell'Assicurato per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l'Assicurato degente in ospedale. Globy® organizza il servizio in inglese, francese, spagnolo e tedesco, tenendo a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo di otto ore lavorative;	NO	SI	SI
j) viaggio di andata e ritorno di un familiare per assistere l'Assicurato ricoverato in ospedale per un periodo superiore a: - 10 giorni in Italia/Europa; - 15 giorni nel Mondo. Globy®, inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno;	SI 10 giorni Fino a €100 a notte con un massimo di €500 per evento	SI 10 giorni Fino a €100 a notte con un massimo di €500 per evento	SI 15 giorni Fino a €100 a notte con un massimo di €500 per evento
k) pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione), fino ad un importo massimo di €50 al giorno e per un massimo di tre giorni consecutivi alla data di rientro stabilita, qualora lo stato di salute dell'Assicurato, pur non giustificando il ricovero o il rientro organizzato, non gli permetta, dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita;	SI € 50 per notte con un max. di 3 notti consecutive	SI € 50 per notte con un max. di 3 notti consecutive	SI € 50 per notte con un max. di 3 notti consecutive
l) rientro dell'Assicurato convalescente , nel caso in cui il suo stato di salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;	SI	SI	SI
m) trasporto della salma fino al luogo di sepoltura nel paese di residenza. La Centrale Operativa provvederà all'adempimento di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per l'eventuale recupero della salma.	SI	SI	SI

Globy®, in caso di necessità dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:

PRESTAZIONE	PER VIAGGI IN		
	ITALIA	EUROPA	MONDO
n) rientro anticipato dell'Assicurato che, per il decesso di un familiare a casa, debba interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli contrattualmente previsti;	SI	SI	SI
o) trasmissione di messaggi urgenti a persone, in Italia, con le quali l'Assicurato sia nell'impossibilità di mettersi direttamente in contatto;	SI	SI	SI
p) anticipo di denaro fino a €500 per spese di prima necessità. L'anticipo sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi in cui si renda effettivamente necessario (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e dovrà essere restituito a Globy® entro trenta giorni dall'anticipo stesso;	NO	SI fino a €500	SI fino a €500

Ed. 11/2019 – Condizioni di assicurazione Globy® School Friend Card- Pagina 4 di 9

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese e delle Società Francesi n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010 al n. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I



q) protezione delle carte di credito , avviando con gli Istituti emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei traveller's chèques smarriti o sottratti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;	NO	SI	SI
r) reperimento di un legale all'estero , necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie che coinvolgano direttamente l'Assicurato. Globy® terrà a proprio carico le spese necessarie;	NO	SI fino a € 500	SI fino a € 500
s) costituzione della cauzione penale fino a € 5.500, a seguito di fatto colposo dell'Assicurato accaduto all'estero. L'importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito a Globy® entro trenta giorni dall'anticipo stesso;	NO	SI fino a € 5.500	SI fino a € 5.500
t) rimborso spese telefoniche documentate e sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa. Sono rimborsate anche le spese di "roaming internazionale" sostenute in seguito a chiamate della Centrale Operativa nelle fasi di assistenza;	NO	SI fino € 150	SI fino a € 150
u) assistenza al blocco della Carta SIM e dell'apparecchio telefonico . Globy® provvede a indicare all'Assicurato il numero del servizio clienti da contattare e a informarlo sulle procedure stabilite dal suo operatore telefonico per il blocco della SIM Card e dell'apparecchio telefonico sottratti. Globy® fornisce, inoltre, copia dell'eventuale modulistica da perfezionare per completare l'operazione di sospensione del codice IMEI. Globy® declina ogni responsabilità per l'inesattezza delle informazioni fornite in caso di modifica delle procedure adottate dall'operatore telefonico e per il mancato buon esito del blocco della Sim Card o dell'apparecchio telefonico.	SI	SI	SI

4.2 SPESE MEDICHE

Globy® provvede:

PRESTAZIONE (i capitali indicati devono intendersi per persona e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti)	PER VIAGGI IN		
	ITALIA	EUROPA	MONDO
al pagamento diretto sul luogo oppure al rimborso, nel limite previsto per destinazione del viaggio, degli importi effettivamente a carico dell'Assicurato per :			
<ul style="list-style-type: none"> • Trasporto dal luogo dell'evento al centro medico del pronto soccorso; • Intervento chirurgico; • Onorari medici; • Spese ospedaliere in genere; • Spese farmaceutiche, purché prescritte da un medico; • Ricovero ospedaliero, con il limite di €250 per le rette giornaliere di degenza presso l'Istituto di Cura; 	SI fino a € 600	SI fino a € 5.500	SI fino a € 5.500
<ul style="list-style-type: none"> • Cure dentarie urgenti; 	SI fino a € 155	SI fino a € 155	SI fino a € 155
<ul style="list-style-type: none"> • Cure ricevute a domicilio nei 30 giorni successivi al rientro per il solo caso di infortunio accaduto all'estero. 	NO	SI fino a € 500	SI fino a € 500
I rimborsi verranno effettuati con l'applicazione della franchigia di €50 per sinistro.			
Nel solo caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, è indispensabile il contatto con la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, che sosterrà direttamente o autorizzerà le spese conseguenti.			
Nel caso in cui l'Assicurato si trovasse nell'effettiva impossibilità di contattare la Centrale Operativa, Globy® provvederà al rimborso delle spese sostenute nella misura del 70%, sempreché comprovate da giustificativi di spesa e indennizzabili a termini di polizza.			

4.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 7 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Globy® non prende in carico gli eventi e/o le spese conseguenti a:

- organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste. Per la garanzia Spese Mediche il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso, la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato;
- viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
- cure riabilitative;
- acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
- visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- espianati e/o trapianti di organi;
- cure ortodontiche e di paradontopatie di protesi dentarie;
- ricerche o soccorsi in mare o in montagna, viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali

Ed. 11/2019 – Condizioni di assicurazione Globy® School Friend Card- Pagina 5 di 9

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



- k) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
 l) pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.

Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:

- m) nel caso in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero:
- si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
 - l'Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso Globy® sospenderà immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
- n) per le spese mediche di bordo.

4.4 Disposizioni e Limitazioni

- a) Le prestazioni sono fornite una sola volta entro il periodo di validità della polizza, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. La garanzia "Pagamento delle Spese" di cui all'art. 3.2 potrà essere utilizzata, nel limite del capitale assicurato, anche più volte entro il periodo di validità;
 b) le prestazioni di assistenza delle specifiche condizioni di operatività, verranno effettuate con l'utilizzo di mezzi e di strutture che la Centrale Operativa riterrà, a suo insindacabile giudizio, più adeguati allo stato di salute dell'Assicurato e allo stato di necessità. Nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la garanzia si intende prestata con aereo di linea (classe economica) e/o treno (prima classe);
 c) Globy® non potrà essere ritenuta responsabile di:
- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
 - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- d) Globy® ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, per il rientro;
 e) Globy® non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
 f) l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Globy® e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento.

5. BAGAGLIO

5.1 Oggetto

Globy® indennizza l'Assicurato, fino alla concorrenza del capitale assicurato di €200 per l'Italia e di €500 per Europa/Mondo e con il limite massimo di €130 per oggetto, dei danni materiali e diretti a lui derivati da:

- a) furto
 b) scippo
 c) rapina
 d) mancata riconsegna da parte del vettore aereo
 e) incendio

del bagaglio personale (vedi "Definizioni").

In eccedenza al capitale assicurato, nel limite di €150, Globy® rimborserà all'Assicurato le spese documentate, sostenute per acquistare effetti personali di prima necessità, nel caso di ritardata consegna del bagaglio registrato da parte del vettore aereo, di oltre 12 ore dell'orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata. A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l'abbigliamento intimo, i prodotti per l'igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto.

5.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 7 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Globy® non indennizza i danni:

- a) agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
 b) a beni non espressamente previsti nelle "Definizioni";
 c) derivanti od imputabili a rotture e danneggiamenti;
 d) verificatisi quando:
- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
 - il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
 - il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
- e) verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
 f) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento.
 Sono, inoltre, esclusi:
 g) i corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.)
 h) i telefoni cellulari e smartphone.

5.3 Disposizioni e Limitazioni

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:

- a) considerando
- il capitale assicurato, definito in base alla destinazione del viaggio (come indicato al precedente art. 4.1);
 - il valore commerciale che avevano le cose al momento del sinistro. In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro verrà considerato il valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;
 - il limite massimo di €130 per oggetto;
 - tutto il materiale fotocineottico quale unico oggetto;
- b) senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
 c) successivamente a quello del vettore o dell'albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del materiale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo se quanto già risarcito non copre l'intero ammontare del danno.

6. INFORTUNI DI VIAGGIO

6.1 Oggetto

L'assicurazione vale per gli infortuni (non aerei) subiti dall'Assicurato durante il periodo di viaggio e nello svolgimento di ogni attività non professionale, ovvero quella normalmente inerente alla vita comune e di relazione, ai passatempi ed allo svolgimento delle attività di hobby che abbiano come conseguenza, entro un anno dal giorno in cui si è verificato l'infortunio, la morte e/o l'invalidità permanente. La garanzia comprende anche gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Ed. 11/2019 – Condizioni di assicurazione Globy® School Friend Card- Pagina 6 di 9

AWP P&C S.A.
 Sede Legale
 7 rue Dora Maar,
 93400 Saint-Ouen
 France

Capitale Sociale
 € 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
 delle assicurazioni dall'Autorité
 de contrôle prudentiel et de
 résolution (ACPR)
 il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
 e delle Società Francesi
 n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
 Generale per l'Italia**
 Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
 Tel: 02.23695.1
 www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
 iscrizione al Registro delle Imprese
 di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
 dell'attività Assicurativa
 in Italia in regime
 di stabilimento, iscritta
 in data 3 novembre 2010
 al n. I.00090, all'appendice
 dell'albo Imprese Assicurative,
 Elenco I



6.2 Capitali Assicurati

Il capitale assicurato è pari a **€50.000** per persona ed è da intendersi di pari importo per i casi di Morte e di Invalidità Permanente.

6.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art.7 *Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune*)

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri);
- da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio.

Sono altresì escluse dall'assicurazione le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.).

6.4 Criteri di Indennizzabilità

Globy® corrisponde l'indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di "Invalidità Permanente" subiscono una riduzione tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

6.5 Franchigia

La liquidazione dell'indennità verrà effettuata come segue:

- non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari od inferiore al 10% della totale; se invece essa risulterà superiore al 10% della totale, l'indennità sarà corrisposta soltanto per la parte eccedente tale percentuale;
- qualora l'invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 30% della totale, l'indennità sarà corrisposta senza deduzione di alcuna franchigia.

6.6 Condizioni Particolari

Le seguenti condizioni prevalgono, in caso di discordanza, sulle condizioni che precedono e debbono essere specificatamente firmate per presa visione ed accettazione.

a) Polizza Individuale: emessa per un solo Assicurato

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Cod. Civ. l'Assicurato, in base a quanto sia o venga a conoscenza, dichiara che la somma dei capitali fra la presente ed altre assicurazioni, che includano la copertura del rischio "Infortuni" emesse su capitolato Globy® o AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia e stipulate dall'Assicurato stesso o da altri in suo favore, non supera i limiti di:

- **€50.000** per il caso di Morte;
- **€50.000** per il caso di Invalidità Permanente.

b) Polizza cumulativa: emessa per più assicurati

La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre (individuali e cumulative) stipulate dall'Assicurato o da altri in suo favore, per il medesimo rischio e con il medesimo capitolato di polizza, non potrà superare i capitali di:

- **€50.000** per persona, per il caso di Morte e di Invalidità Permanente totale;
- **€2.000.000** complessivamente per evento, per il caso di Morte e di Invalidità Permanente totale.

Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, salvo il diritto dell'Assicurato di richiedere il rimborso dei premi netti nella stessa proporzione.

7. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

7.1 Oggetto

Globy® fino ad un massimo di **€25.000** per evento e per periodo assicurativo, risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza, relativamente a fatti della vita privata. Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli e natanti non a motore, utilizzo di cavalli ed altri animali da sella con il consenso del proprietario, pratica di sport, comprese le gare non esercitate a livello professionistico, attività del tempo libero in genere.

7.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art.7 *Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune*)

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da:

- atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- esercizio di attività professionali;
- esercizio dell'attività venatoria;
- furto;
- circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, della navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili; nonché a:
- cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo.

7.3 Gestione delle Vertenze di Danno - Spese di Resistenza

Globy® assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procura lo richieda. Globy® ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi. Restano a carico di Allianz Global Assistance le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, fino alla concorrenza di un importo pari ad un quarto del massimale assicurato. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Globy® e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Globy® non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

7.4 Franchigia

Relativamente ai danni a cose ed animali, l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di **€150** per sinistro.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

8. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro (vedi anche art. 5 della Normativa Comune)

8.1 Annullamento Viaggio

L'Assicurato (o chi per esso), dopo aver annullato il viaggio presso l'Agenzia dove è stato prenotato, deve:

darne avviso a Globy® entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- numero della presente polizza
- dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- documentazione provante la causa dell'annullamento (se di ordine medico la certificazione deve riportare patologia ed indirizzo dove è reperibile la persona ammalata od infortunata);
- documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato l'annullamento
- catalogo e/o programma del viaggio con relativo regolamento di penale, in copia
- contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia
- estratto conto di prenotazione e di penale emessi dall'organizzatore del viaggio, in copia
- la copia del contratto di viaggio con le relative ricevute di pagamento.

8.2 Interruzione del viaggio

L'Assicurato deve dare avviso scritto a Globy® entro 10 giorni dalla data di rientro fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- numero della presente polizza
- dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- documentazione attestante la causa dell'interruzione del viaggio;
- certificazione del rapporto di parentela, o di altro tipo, se l'interruzione del viaggio è stata causata da un evento occorso ad un familiare (cfr. definizione);
- estratto conto di prenotazione, in copia;
- catalogo e/o programma di viaggio attestante il costo dei servizi a terra o dichiarazione del Tour Operator che ha organizzato il viaggio.

8.3 Spese di riprotezione del viaggio

L'Assicurato deve dare avviso scritto a Globy® entro 30 giorni dal rientro, fornendo:

- numero della presente polizza;
- dati anagrafici e recapito;
- conferma di prenotazione della biglietteria, in copia, con indicazione dell'orario di partenza previsto;
- nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere il luogo di destinazione finale, in copia;
- documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in copia;
- codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;

8.4 Assistenza alla persona/Spese Mediche

8.4.1 In caso di necessità

L'assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo

- numero della presente polizza;
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006;
- tipo di intervento richiesto;
- recapito temporaneo (in caso di ricovero fornire nome dell'ospedale e recapito telefonico, nonché riferimento del medico che ha preso in cura l'assicurato);
- recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'assicurato.

8.4.2 In caso di richieste di rimborso

Per ogni richiesta di rimborso l'assicurato o chi per esso deve dare avviso a Globy® entro 10 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- numero della presente polizza;
- dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- circostanze dell'evento;
- documentazione medica redatta in loco e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale.

Globy®, inoltre, si riserva il diritto di chiedere tutta la documentazione utile ai fini organizzativi e alle verifiche del caso, che l'assicurato si impegna a mettere a disposizione.

8.5 Bagaglio

L'assicurato deve dare avviso scritto a Globy® entro 10 giorni dalla data di rientro fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta) numero della presente polizza, dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito, nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica ed inviando inoltre:

8.5.1 In caso di furto, scippo, rapina, incendio

- denuncia in originale presentata all'Autorità competente del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto od incendiato e documentazione attestante il relativo valore;
- per il caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'eventuale responsabile del danno (albergatore, vettore) e la sua risposta.

8.5.2 In caso di mancata o ritardata consegna da parte del vettore aereo o manomissione del contenuto:

- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) in copia;
- biglietto aereo e ticket del bagaglio in copia;
- risposta del vettore aereo attestante la data e l'ora della ritardata riconsegna, la manomissione del contenuto o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
- elenco dettagliato di quanto non riconsegnato o asportato e documentazione attestante il relativo valore;
- scontrini di acquisto degli effetti personali acquistati per emergenza, in originale.

Ed. 11/2019 – Condizioni di assicurazione Globy® School Friend Card- Pagina 8 di 9

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



8.6 Infortuni di viaggio

L'Assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare avviso a Globy® entro 30 giorni da quello in cui l'infortunio si è verificato, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- a) numero della presente polizza;
- b) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- d) luogo, giorno ed ora dell'evento, cause che lo hanno determinato;
- e) certificato medico iniziale e successivi sul decorso delle lesioni.

Se l'infortunio ha cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare immediato avviso a Globy®.

8.7 Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

L'Assicurato o chi per esso deve darne avviso scritto a Globy® entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- a) numero della presente polizza;
- b) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- d) luogo, giorno ed ora dell'evento, cause che lo hanno determinato;

L'Assicurato dovrà inoltre far pervenire a Globy®, anche successivamente, la richiesta scritta della controparte con la quantificazione del danno.

RIFERIMENTI IMPORTANTI

Per tutte le informazioni
relative ad eventuali sinistri
Vi invitiamo a consultare il sito
www.ilmiosinistro.it

CENTRALE OPERATIVA
in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno
Tel. + 39 02 26609862
Viale Brenta 32 - 20139 MILANO
Fax +39 02 26624035

Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy® con una delle seguenti **tre modalità**:
- **via telefono** (al numero **02-26609.690** attivo tutti i giorni, 24 ore su 24)
- **via internet** (sul sito www.ilmiosinistro.it)
- **via posta** (all'indirizzo qui sotto indicato)
I documenti per cui è richiesto l'invio della copia originale devono essere inviati a:

AWP P&C S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
Servizio Liquidazione Danni Globy®
Casella Postale 299
Via Cordusio 4
20123 MILANO

GLOBY® QUICK

Globy® garantisce la gestione e la chiusura della pratica in 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa in originale. Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento. In caso contrario, Globy® si impegna a rimborsare un importo pari al costo della polizza.

INFORMATIVA PER LA PRIVACY

Abbiamo cura dei suoi dati personali

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito, AWP P&C S.A.), con sede in V.le Brenta 32 20139 MILANO, è una compagnia assicurativa abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento che fornisce prodotti e servizi assicurativi.

La tutela della sua privacy è una delle nostre priorità. La presente informativa per la privacy illustra quale tipologia di dati personali saranno raccolti, le modalità e il motivo della raccolta e i soggetti con cui saranno condivisi o a cui saranno divulgati. La preghiamo di leggerla con attenzione.

Qualora, in fase di stipula della polizza, lei ci fornisca i dati personali di ulteriori persone che saranno coperte dalla medesima polizza, Le segnaliamo che avrà l'onere di far pervenire a tutte le persone interessate le informazioni contenute in questo documento.

1. Chi è il titolare del trattamento?

Un titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che controlla ed è responsabile della conservazione e dell'uso dei dati personali in forma cartacea o elettronica. AWP P&C S.A. è il titolare del trattamento, secondo quanto definito dalle leggi e dai regolamenti in materia di protezione dei dati.

2. Quali dati personali saranno raccolti?

Raccoglieremo e tratteremo varie tipologie di dati personali che la riguardano:

- Cognome, nome
- Età
- Numero di Telefono
- Nazionalità
- Codice fiscale
- indirizzo

3. Come otteniamo e utilizziamo i suoi dati personali?

Raccoglieremo e utilizzeremo i suoi dati personali che otterremo da terzi (come spiegato di seguito) per diverse finalità, salvo il caso in cui le leggi e i regolamenti applicabili ci sollevino dall'obbligo di ottenere il Suo consenso, come indicato di seguito:

- ✓ *Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento all'amministrazione della polizza*
- ✓ *Per gestire i contratti assicurativi con specifico riferimento alla gestione dei sinistri (es. organizzazione delle prestazioni di assistenza, pagamento di eventuali rimborsi)*
- ✓ *Per gestire le somme dovute*
- ✓ *Per la prevenzione e l'individuazione delle frodi e prevenzione dei reati di terrorismo*
- ✓ *Per adempiere agli obblighi di legge (es. di natura fiscale, contabile e amministrativa)*

Come già specificato, per le finalità indicate in precedenza, tratteremo i suoi dati personali ricevuti dall'agenzia presso la quale ha stipulato la polizza.

Per le finalità sopra indicate specificiamo che il trattamento dei dati verrà effettuato sulla base della necessità di adempimento del contratto (in particolare la gestione della polizza, dei sinistri e delle somme dovute) o di obblighi di legge nonché per il perseguimento di interessi legittimi della Società, nello specifico per la prevenzione ed individuazione delle frodi e la prevenzione dei reati di terrorismo.

Nel caso in cui non desideri comunicarci i suoi dati personali, potremmo non essere in grado di fornirle i prodotti e i servizi che ha richiesto o per i quali potrebbe avere un interesse.

4. Chi potrà accedere ai suoi dati personali?

Ci assicureremo che i suoi dati personali siano trattati in maniera compatibile con le finalità indicate in precedenza.

Per le finalità indicate, i suoi dati personali possono essere divulgati ai seguenti soggetti che operano in qualità di titolari del trattamento:

- Autorità pubbliche

Per le finalità indicate, possiamo inoltre condividere i suoi dati personali con i seguenti soggetti che operano in qualità di responsabili del trattamento dietro nostre istruzioni:

- Altre società del Gruppo Allianz, fornitori incaricati di effettuare le prestazioni assicurative (ad esempio, società di autonoleggio, società di soccorso stradale, società di trasporti, strutture sanitarie, consulenti tecnici, periti, avvocati, riparatori), società di servizi per le attività gestionali (sinistri, IT, posta, gestione documenti);

Infine, possiamo condividere i suoi dati personali, in caso di riorganizzazione prevista o effettiva, fusione, vendita, joint venture, trasferimento o altra cessione della totalità o di parte del nostro business, asset o titoli (anche in sede di procedure di insolvenza o di analogo natura).

ED 05/2018 - Pagina 1 di 2

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-global-assistance.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. I.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurative,
Elenco I



5. Dove saranno trattati i suoi dati personali?

I suoi dati personali possono essere trattati all'interno e all'esterno dello Spazio economico europeo (SEE) dai soggetti indicati nella sezione 4, sempre nel rispetto dei limiti contrattuali riguardanti riservatezza e sicurezza e in linea con le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati. Non divulgheremo i suoi dati personali a soggetti non in possesso dell'autorizzazione per il relativo trattamento.

Laddove trasferissimo i suoi dati personali fuori dallo SEE per un trattamento ad opera di un'altra società del Gruppo Allianz, lo faremo nel rispetto delle norme aziendali vincolanti di Allianz approvate dall'Autorità Garante e note come Standard Allianz sulla Privacy (Binding Corporate Rules, BCR), che definiscono le opportune misure di tutela dei dati personali e sono legalmente vincolanti per tutte le società del Gruppo Allianz. Le BCR di Allianz e l'elenco di società del Gruppo che le seguono è accessibile sul sito di Allianz. Laddove non si applichino le BCR di Allianz, ci adopereremo invece per assicurare che il trasferimento dei suoi dati personali fuori dallo SEE sia opportunamente tutelato come all'interno dello SEE. Per conoscere le misure di tutela che usiamo per tali trasferimenti (ad esempio le Clausole contrattuali standard), è possibile contattarci ai recapiti indicati nella sezione 9.

6. Quali sono i suoi diritti in riferimento ai suoi dati personali?

Secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di:

- Accedere ai suoi dati personali e conoscerne l'origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati del(i) titolare(i) del trattamento, del(i) responsabile(i) del trattamento e i soggetti a cui potranno essere divulgati;
- Revocare il suo consenso in qualunque momento, nel caso in cui il consenso costituisca la base del trattamento;
- Aggiornare o rettificare i suoi dati personali in modo che siano sempre esatti;
- Richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dai nostri archivi nel caso in cui non siano più necessari per le finalità indicate in precedenza;
- Limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove ne abbia contestato l'esattezza, per il periodo necessario a svolgere le opportune verifiche;
- Ottenere i suoi dati personali in formato elettronico, per Lei o per il suo nuovo assicuratore;
- Presentare un reclamo presso di noi e/o l'autorità competente incaricata della protezione dei dati.

Potrà esercitare i suddetti diritti contattandoci come indicato nel dettaglio nella sezione 9, fornendo nome, indirizzo e-mail, numero di polizza e scopo della richiesta.

7. Come può opporsi al trattamento dei suoi dati personali?

Se consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali o di richiederci di interromperlo. A seguito della sua richiesta, non potremo più procedere al trattamento dei suoi dati personali salvo nel caso in cui le leggi e i regolamenti lo consentano.

È possibile esercitare questo diritto con le medesime modalità indicate per tutti gli altri diritti citati nella sezione 6.

8. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati personali?

Conserviamo i suoi dati personali nello specifico come dettagliato di seguito:

- ✓ Dati relativi alla polizza - 10 [dieci] anni dalla data di cessazione del rapporto assicurativo ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
- ✓ Dati relativi ai sinistri anche per la finalità di prevenzione delle frodi - 10 [dieci] anni dalla data di chiusura di eventuali sinistri ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
- ✓ Dati necessari per la tenuta delle registrazioni contabili - 10 [dieci] anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c.
- ✓ Dati relativi ai reclami - 5 [cinque] anni dalla trattazione del reclamo ai sensi dell'art. 9 co. 6 del Regolamento IVASS n. 24/2008.

Non conserveremo i suoi dati personali più a lungo del necessario, e in ogni caso unicamente per le finalità per cui li abbiamo ottenuti.

9. In che modo può contattarci?

In caso di domande in merito alle modalità di utilizzo dei suoi dati personali, potrà contattarci tramite e-mail o posta:

AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Data Protection Office
Viale Brenta 32
20139 MILANO
E-mail: privacyawpitaly@allianz.com

10. Quanto spesso aggiorniamo l'informativa per la privacy?

La presente informativa è sottoposta regolarmente a revisione. Le comunicheremo direttamente eventuali modifiche di rilievo che potrebbero essere di suo interesse. La presente informativa per la privacy è stata aggiornata il 11.05.2018.